

## IL RECUPERO DEI CREDITI DI QUALSIASI NATURA SULLE PENSIONI

### A. Individuazione del campo di operatività oggettivo

La materia del recupero dei crediti sulle pensioni è stata interessata recentemente da una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 18755 del 7 agosto 2013), con la quale il Supremo Consesso, nel ribadire un importante tassello sullo specifico argomento, lo ha altresì reso di grande attualità, dal momento che deve ormai ritenersi consolidata, ovviamente sul piano giurisdizionale, la soluzione di una evidente lacuna dovuta all'ingiustificabile inerzia del legislatore, di cui parleremo in prosieguo.

Nella consapevolezza di non poter riassumere in un articolo la moltitudine delle regole che disciplinano la materia in commento (sarebbe infatti necessaria la stesura di un volume alquanto corposo), chi scrive si limiterà, in questa occasione, a trattare le sole possibilità di **recupero dei crediti vantati “a qualsiasi titolo” da terzi nei confronti dei soggetti a cui vengono erogate pensioni, mediante l'istituto del pignoramento,**.

L'opportunità di selezionare la tipologia dei crediti da recuperare è dovuta al fatto che si registra, nella fattispecie, la sussistenza della possibilità di recupero, oltre che dei **crediti in generale** (ossia quelli vantati, appunto, “a qualsiasi titolo”), anche dei cc. dd. **“crediti qualificati”**, vale a dire quelli individuati, con apposita disposizione normativa, in ragione della causa che li ha originati, ed in particolare quelli fatti valere:

- dall'INPS, derivanti da indebite prestazioni (intendendosi per tali non solo le pensioni ma anche gli altri trattamenti corrisposti istituzionalmente dall'Ente, quali l'indennità di disoccupazione, ora ASpI, le integrazioni salariali, l'indennità di mobilità, l'assegno al nucleo familiare, ecc.) ovvero da omissioni contributive (con esclusione delle relative somme aggiuntive);
- dagli stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricovero, per il pagamento delle relative diarie, e non oltre l'importo di queste;
- dagli enti ed istituti per prestiti garantiti dalla cessione del quinto, concessi a favore degli impiegati e salariati dello Stato che siano a loro volta titolari di pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, per tributi ad essi dovuti;
- dai creditori per causa di alimenti, dovuti per legge dal titolare della pensione;
- dai titolari di assegno di mantenimento, spettante al coniuge divorziato ex art. 8 legge 6 marzo 1987, n. 74.

Al riguardo merita segnalazione la circostanza che, mentre relativamente alla prima tipologia di crediti la possibilità di recupero, entro determinati limiti, è stata estesa dalla sentenza di tipo additivo della Corte costituzionale n. 506 del 20 novembre 2002, con riferimento ai crediti qualificati, anche prima dell'emanazione della sopra citata pronuncia, era possibile effettuare il pignoramento delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (A. G. O.) e delle gestioni previdenziali ad essa assimilate.

**Il consentito pignoramento dell'importo mensile di una quota delle pensioni eccedente determinati limiti per il recupero dei crediti di qualsiasi natura obbedisce peraltro (l'argomento sarà ripreso anche in seguito) all'esigenza del bilanciamento di un duplice presidio costituzionale, vale a dire quello del diritto dei pensionati a godere di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, comma 2, della Carta fondamentale), da una parte, e dell'assoggettamento di tutti i cittadini al regime generale della responsabilità patrimoniale, dall'altra parte (artt. 2740 del codice civile e 545 del codice di procedura civile).**

Recita infatti l'appena citato comma 2 che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati **mezzi adeguati alle loro esigenze di vita** in caso di infortunio, malattia, **invalidità e vecchiaia** [in pratica, i pensionati, n. d. a.], disoccupazione involontaria."

A sua volta l'art. 2740 c. c., rubricato appunto con il titolo di "**Responsabilità patrimoniale**", recita testualmente che "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge."

Allo stesso tempo, i commi da 1 a 6 dell'art. 545 c. p. c. stabiliscono i divieti ed i limiti entro i quali devono essere circoscritti la pignorabilità e la sequestrabilità dei cespiti con cui soddisfare il diritto di credito.

In buona sostanza, **l'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (compressione del diritto dei creditori) motivata dalla necessità di garantire ai titolari di dette prestazioni mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.**

In considerazione degli sviluppi di natura giurisdizionale che la specifica materia ha assunto (anche tale argomento sarà ripreso in prosieguo), si deve ritenere che rientrino nel suo campo di applicazione pure le pensioni corrisposte dalle forme pensionistiche sostitutive, esclusive, esonerative ed integrative della medesima, nonché dei trattamenti erogati a favore dei liberi professionisti e del Fondo clero.

Non possono invece essere oggetto di pignoramento, ancorchè corrisposte in forma di rendita mensile, le cc. dd. "**provvidenze economiche**" di cui beneficiano talune categorie di disabili (l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali; la pensione di inabilità per gli invalidi civili totali; l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali; l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e indennità speciale per i ciechi parziali; la pensione per i ciechi assoluti e per i ciechi parziali; l'indennità di comunicazione per i sordi; la pensione a favore dei sordi; l'indennità di frequenza per i minori di diciotto anni), nonché **l'assegno al nucleo familiare (ANF)** e gli altri trattamenti di famiglia (assegni familiari e maggiorazione delle pensioni dei lavoratori autonomi, ossia quelle corrisposte agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Giusta previsione contenuta nei punti 4. 2. 1. e 4. 2. 2. della circolare dell'INPS n. 31 del 2 marzo 2006, sia le une che gli altri, **possono infatti essere pignorati unicamente per somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero**: tanto per fare un esempio, l'importo dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali può essere oggetto di recupero solo per crediti derivanti da pregressa indebita erogazione della stessa prestazione.

Con particolare riguardo alle "provvidenze economiche", la ragione di tutto questo risiede nel fatto che esse rappresentano la monetizzazione (in altri termini, l'erogazione in **forma indiretta**) dell'assistenza che lo Stato avrebbe dovuto assolvere in forma specifica ai soggetti bisognosi delle cure necessarie al loro stato di bisogno psico-fisico e sensoriale, come pure l'intento dell'Ente medesimo di valorizzare la funzione della famiglia come strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale in un'ottica di solidarietà interpersonale, e perciò stesso non tangibili di pignorabilità.

L'impignorabilità dell'ANF non richiede considerazioni di sorta, tanto è evidente la funzione sociale di detta prestazione.

## B. La sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 20 novembre-4 dicembre 2002

Con la pronuncia in epigrafe, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità **“per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”**.

La Corte ha osservato, tenendo conto delle sentenze intervenute nel tempo, che “In sostanza, la retribuzione è stata integralmente restituita al novero dei beni sui quali - nei limiti previsti dalla legge - il creditore, qualunque sia la natura del suo credito, può soddisfarsi, mentre la pensione (ed i suoi equivalenti) costituisce un "bene" aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni creditori, selezionati (dall'art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 180 del 1950) in ragione della causa del credito: in concreto, soltanto da chi vanta un credito alimentare o tributario, nonché per gli ex dipendenti pubblici un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego ovvero per i titolari di pensioni INPS un credito dell'Istituto derivante da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive (così l'art. 69 della legge n. 153 del 1969, che ha sostituito - a seguito della sentenza n. 22 del 1969 - l'art. 128, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935)”.

Sempre con la medesima sentenza, la Consulta ha altresì stabilito che **“Il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di < mezzi adeguati alle loro esigenze di vita > non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei < mezzi adeguati alle esigenze di vita > che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato, sancisce un dovere dello Stato e, dall'altro, legittimamente impone un sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a tutti i consociati (e segnatamente ai creditori).”**

Per effetto degli appena parafrasati tratti della pronuncia costituzionale **possono ora essere recuperati sui trattamenti pensionistici i crediti di qualsiasi natura vantati da terzi.**

Tuttavia, nel confermare il limite di un quinto dell'ammontare della prestazione assoggettabile a pignoramento, è stato altresì introdotto **un ulteriore parametro di cui tenere conto nella fattispecie di cui si discorre, vale a dire l'intangibilità assoluta della quota di pensione idonea ad assicurare i “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato:** in particolare la Corte ha rilevato che **rientra nel potere “discrezionale del legislatore, individuare in concreto l'ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare gli appena citati <mezzi adeguati alle esigenze di vita> del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità.”**

A tal fine non si può non far rilevare come, nonostante sia trascorso oltre un decennio dalla data di emanazione della sentenza n. 506, **il legislatore medesimo abbia disatteso l'esercizio di tale potere,** facendo supporre che questa prerogativa istituzionale sia caduta nel dimenticatoio.

Ne consegue che, permanendo la situazione attuale, **non sarebbe consentito, a rigore di logica, procedere al recupero,** ripetersi da parte di terzi creditori del pensionato, atteso che, **pignorando l'ammontare di un quinto della prestazione, tale operazione potrebbe portare ad intaccare l'importo idoneo ad assicurare i “mezzi adeguati alle esigenze di vita”**.

**Il vuoto normativo** non può trovare giustificazione alcuna, per cui l'auspicio è che vi venga posto rimedio con l'urgenza che il caso richiede, anche perché relativamente a taluni crediti selezionati, che a questo punto potremmo definire **“privilegiati”**, la definizione di **“mezzi adeguati alle esigenze di vita”** è stata già a suo tempo identificata (si tratta del **“trattamento minimo di pensione previsto per l'Assicurazione generale obbligatoria”**): l'inerzia del legislatore crea dunque anche una evidente ed immotivata discriminazione sul piano prettamente giuridico.

Risulta tuttavia a chi scrive che, da un lato, non sempre le strutture periferiche dell'INPS eccepiscono tale assunto ai terzi che aggrediscono le pensioni, e, dall'altro lato, che taluni Giudici acconsentono a che le prestazioni medesime subiscano le trattenute per il recupero dei crediti a qualsiasi titolo facendo salvezza del trattamento minimo.

Vedremo in seguito che entrambi gli atteggiamenti sono stati giudicati privi di fondamento dalla stesso Giudice di legittimità.

### C. L'intervento della Corte di Cassazione

Nel contesto appena accennato sono fortunatamente intervenuti dapprima i Giudici di merito e successivamente la Corte di Cassazione, i quali hanno operato, per così dire, a tutto campo, atteso che le loro pronunce sono state emesse ai sensi delle **“Disposizioni della legge in generale”** (cc. dd. **“Preleggi”**), approvate, preliminarmente al codice civile, con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262: l'art. 12 delle suddette norme, rubricato con il titolo di **“Interpretazione della legge”**, stabilisce che **“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.**

**Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”**

In buona sostanza la Magistratura ha ignorato il dogma del **“non liquet”** (ossia il **“Principio della non pronuncia”**), in vigore nell'Ordinamento romano, per adottare, con grande senso di responsabilità, quello di cui all'appena citato art. 12 delle **“Preleggi”**: tutto ciò soprattutto prendendo atto della persistente inerzia del legislatore nell'individuazione in concreto dell'ammontare della quota di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare e come tale assoggettato al regime di assoluta impignorabilità.

In diverse circostanze la Corte ha altresì smentito (e veniamo al rinvio operato nel paragrafo precedente) che il legislatore sarebbe intervenuto sulla specifica questione con l'art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, laddove sembrerebbe individuato nel trattamento minimo di pensione vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria (istituito da oltre mezzo secolo con gli artt. 9 e 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218) la soglia di impignorabilità: un conto è infatti l'importo del trattamento minimo, che rappresenta, giova rammentarlo, il limite oltre il quale è possibile la pignorabilità per crediti vantati dall'INPS a titolo di indebite erogazione delle prestazioni ovvero per omissioni di contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale in quanto **“credito qualificato”**, tutt'altra cosa è invece l'ammontare della quota di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare (al superamento della quale è consentita la pignorabilità dei **“crediti in generale”**).

A maggior ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che nemmeno l'importo della pensione sociale ex art. 26 legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed

integrazioni (che peraltro, con tutto potenziale disagio per il pensionato, risulta essere stato da sempre, e ad onor del vero lo è tuttora, di un ammontare inferiore al trattamento minimo dell'A. G. O.) possa essere identificato con la soglia della pensione che "garantisca un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti" (come sottolineato in precedenza, sancito dall'art. 38, comma 2, della Costituzione).

Ma gli **"Ermellini"** hanno fatto di più!

Partendo dal presupposto che il fondamento della previsione della pignorabilità parziale della pensione obbedisce evidentemente alla tutela di un interesse pubblicistico, e che tale salvaguardia impone la compressione del diritto di terzi nel soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie a carico del bene-pensione, hanno altresì affermato l'opportunità che la soglia di intangibilità come più volte identificata sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice, senza cioè la necessità che sia formulata alcuna eccezione od opposizione da parte del debitore esecutato.

Ed è stato altresì rilevato che nell'ordinamento del nostro Paese sussistono parametri differenziati di valutazione delle soglie di intangibilità in relazione all'eterogeneità, ai diversi valori, agli scopi ed agli interessi che l'ordinamento medesimo intende tutelare: a tale riguardo, al punto 7 della sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011, la Suprema Corte si limita ad elencare il limite di reddito totalmente esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché i livelli di finanza pubblica asserviti a tale scopo (ossia l'ammontare della pensione sociale; la corresponsione dell'aumento perequativo; la soglia di povertà per l'accesso al reddito minimo di riferimento, ecc.), lasciando intendere la sussistenza di altri canoni e/o parimenti collegati alle situazioni di bisogno. Insomma, sempre a detta della Corte, anche l'individuazione della quota di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare non appare suscettibile, se non altro in via immediata, di una adeguata generalizzazione.

Ne consegue che, in assenza della tanto auspicata previsione normativa, la valutazione dell'ammontare del "minimum" vitale deve essere rapportata alle concrete condizioni economiche dell'esecutato (**vale a dire quantificato "caso per caso"**), non potendosi neanche escludere che l'importo della pensione potenzialmente aggredibile dalle ragioni creditorie di terzi **possa porsi, ricorrendo taluni livelli di reddito, al di sotto di detta soglia** e che, come ipotesi limite, la prestazione medesima risulti integralmente impignorabile.

"Deve quindi concludersi che, nella perdurante inerzia definitiva del legislatore, è **rimessa alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione, incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata**, l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita" (Cass., n. 6548 del 22 marzo 2011).

Un'altra questione che il Supremo consesso era stato chiamato a risolvere concerneva il caso in cui il pensionato esecutato fosse titolare di due o più pensioni: lo specifico quesito che si poneva era quello di stabilire se le pensioni diverse da quella oggetto di pignoramento avrebbero potuto essere o meno cumulate con questa al fine di determinare la soglia di impignorabilità.

A tal fine la Corte ha rilevato che "E' vero piuttosto che la percezione da parte del debitore esecutato di trattamenti pensionistici diversi ed ulteriori rispetto a quello pignorato può non essere irrilevante. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto col terzo motivo di ricorso, **la rilevanza non è in diritto, ma in fatto**.

Dato per accertato che, allo stato della legislazione, non vi è un parametro normativo corrispondente, in via generale ed astratta, all'importo sufficiente ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, tale perciò da restare entro la soglia dell'impignorabilità assoluta, **il complesso dei trattamenti pensionistici ovvero di redditi o rendite di altra natura di cui il debitore esecutato goda**, nel caso concreto, può

**rilevare ai fini del giudizio di fatto** che il giudice dell'esecuzione (o dell'eventuale opposizione) deve compiere, in forza del principio di diritto sopra (ri)affermato.

Tale giudizio di fatto, che si fonda su nozioni di comune esperienza, **terrà conto delle peculiarità del caso concreto se e nei limiti in cui siffatte peculiarità saranno portate all'attenzione del giudice**, dal debitore - se volte a manifestare particolari esigenze vitali dello stesso esecutato - ovvero dal creditore, se volte ad evidenziare una condizione economica dell'esecutato superiore alla media.”

**Il giudice di merito deve perciò tenere conto non solo di eventuali ulteriori trattamenti previdenziali, bensì anche della titolarità di altri redditi di qualsiasi natura che potrebbero far capo al pensionato esecutato**, con la conseguenza che, almeno allo stato attuale della normativa, **il più volte citato “minimum” vitale può assumere valori differenti** in relazione alla capacità economica complessiva di ciascun soggetto sottoposto alla procedura di recupero da parte di terzi.

Per quanto ovvio, allorchè il legislatore avrà ottemperato a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002 (ossia quando avrà identificato la soglia di intangibilità della prestazione pensionistica), tale criterio discrezionale dovrà essere abbandonato per far posto al limite indiscriminato che sarà fissato normativamente.

In attesa che ciò accada, si pone l'ulteriore problema di stabilire che cosa si intenda con il termine di “pensione”, vale a dire se nel loro ambito debbano o meno essere annoverate anche le già citate “provvidenze economiche”, come pure altre tipologie di rendite aventi la medesima natura (per esempio, le rendite INAIL, le pensioni di guerra, ecc.), che come sappiamo non sono pensioni in senso tecnico, in quanto non sottese ad un rapporto di assicurazione sociale: non per niente non hanno natura reddituale (e perciò non imponibili IRPEF), bensì assumono valenza assistenziale o risarcitoria, a secondo dei casi.

**La questione si mette in relazione sia alla possibilità di includere dette rendite nel coacervo degli importi percepiti dall'esecutato per stabilire la soglia di intangibilità, sia avuto riguardo all'eventualità di considerarle delle vere e proprie pensioni per essere a loro volta oggetto di pignoramento.**

Quanto al primo quesito, la Cassazione si è limitata ad affermare (v. il punto 3. 1. della sentenza n. 18755 del 7 agosto 2013) che “Dato per accertato che, allo stato della legislazione, non vi è un parametro normativo corrispondente, in via generale ed astratta, all'importo sufficiente ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, tale perciò da restare entro la soglia dell'impignorabilità assoluta, il complesso dei trattamenti pensionistici ovvero di redditi o **rendite di altra natura** di cui il debitore esecutato goda, nel caso concreto, può rilevare ai fini del giudizio di fatto che il giudice dell'esecuzione (o dell'eventuale opposizione) deve compiere, in forza del principio di diritto sopra (ri)affermato.”

Sarebbe stato opportuno che la stessa Corte avesse meglio specificato il significato da attribuire alla locuzione **“rendite di altra natura”** ed in particolare se fra di esse avrebbero dovute essere ricomprese quelle di cui si discorre.

Con riferimento al secondo interrogativo, nelle sentenze non è stato operato alcun richiamo.

Chi scrive è comunque dell'avviso che, **in ambedue i casi** (vale a dire con riferimento ad entrambe le domande), dette rendite debbano rimanere escluse, se non altro a motivo del fatto che, in ultima analisi, esse si sostanziano in un rimborso spese (o meglio, in un **“contributo alle spese”**) finalizzato a fornire le risorse economiche idonee a curare le menomazioni psico-fisiche e sensoriali di cui risulta afflitto il titolare della prestazione assistenziale.

#### **D. Un'ultima considerazione**

Per quanto appena illustrato, appare evidente che, relativamente ai “**crediti qualificati**”, si possono registrare le situazioni che seguono:

- in ipotesi di indebita corresponsione di prestazioni o di omissioni contributive, lo stesso Ente erogatore dovrà provvedere ad operare direttamente la ritenuta sulla pensione in pagamento (ovviamente entro i limiti della pignorabilità stabiliti per legge);

- qualora trattasi degli altri crediti qualificati vantati da terzi (come detto in precedenza, dagli stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricovero, per il pagamento delle relative diarie, e non oltre l'importo di queste; dagli enti ed istituti per prestiti garantiti dalla cessione del quinto, concessi a favore degli impiegati e salariati dello Stato che siano a loro volta titolari di pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria; dai soggetti aventi titolo agli alimenti, ecc.) è sufficiente che il creditore documenti il titolo del credito all'Istituto erogatore della prestazione, il quale sarà tenuto ad operare la trattenuta sulla prestazione informandone preventivamente il titolare.

Con riferimento, invece, ai “**crediti in generale**”, quelli cioè vantati “**a qualsiasi titolo**” da terzi, è invece necessario, almeno allo stato della normativa, fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Questa infatti dovrà valutare, come già detto, “**caso per caso**”, l'importo della quota di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del titolare: il creditore, dal canto suo, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza, dopo aver infruttuosamente diffidato il pensionato, potrà intimare all'Ente erogatore (e quest'ultimo sarà tenuto ad uniformarvisi) il pagamento a proprio favore dell'importo del quinto della pensione, facendo salva la soglia di impignorabilità stabilita nella sentenza medesima.

L'ente erogatore, a sua volta, dovrà emettere un provvedimento debitamente motivato e notificarlo al pensionato ed al creditore, il quale ultimo dovrà sottoscrivere l'atto d'obbligo con il quale si impegna a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza e le eventuali impugnazioni e contestazioni proposte dall'esecutato.

Francavilla al Mare (CH), lì 30 settembre 2014

Livio Lodi